

Codice A1813B

D.D. 21 ottobre 2021, n. 3014

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante al Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello - Alpe Cialma in comune di Locana" Richiedente: comune di Locana (P. IVA 01394550014).



ATTO DD 3014/A1813B/2021

DEL 21/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante al Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad
attacchi fissi Carello – Alpe Cialma in comune di Locana"
Richiedente: comune di Locana (P. IVA 01394550014)

Visti:

- la D.D. n° 3327/DA1813B in data 26/09/2019 con la quale è stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. della L.r. n° 45/1989, la realizzazione del Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma" in comune di Locana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la nota prot. n° 1061 in data 13/08/2021, pervenuta in data 13/08/2021, protocollo in ingresso n° 38400/DA1813B, con cui la Unione Montana Gran Paradiso ha comunicato di avere indetto ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 13/09/2021, per l'esame della proposta presentata dal comune di Locana di variante tecnica del Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana, foglio n° 74, particelle n° 181, 204, 205 e 206, ed al foglio n° 75, particelle n° 37, 38, 41, 43, 45, 120, 142, 14, 150, 151 e 194, Località Carello;
- il verbale in data 18/10/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della proposta presentata dal comune di Locana di variante tecnica del Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma", precedentemente autorizzato con la D.D. n° 3327/DA1813B in data 26/09/2019;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte risulta che :

- con la D.D. n° 3327/DA1813B in data 26/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo che

prevedeva la realizzazione una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi in località Carello, lungo il tracciato di una preesistente bidonvia dismessa negli anni 70, denominata CF2 Carello – Alpe Cialma. Tale progetto prevedeva la collocazione della stazione di monte ad una quota di 1.740 m.s.l.m., di una stazione intermedia ad una quota di 1.520 m.s.l.m., della stazione di valle ad una quota di 1.400 m.s.l.m. e la posa di 13 sostegni lungo la linea. Era prevista l'installazione di un impianto usato, il cui acquisto ed installazione sarebbero stati oggetto di procedura ad evidenza pubblica da realizzare in momento successivo, e pertanto le caratteristiche tecnico-costruttive, ferme restando il tracciato della linea e le quote in cui dove sarebbero state collocate le stazioni di monte e di valle, avrebbero potuto risultare diverse da quelle esposte;

- la variante introdotta prevede:

- il posizionamento della stazione motrice-tenditrice di valle dalle caratteristiche diverse da quelle ipotizzate, con un ingombro trasversale maggiore;
- l'aumento del numero dei sostegni lungo la linea, pari a 17 nella nuova configurazione;
- la modifica della sagoma della stazione di rinvio fissa di monte;
- lo spostamento verso monte di circa 50 ml della stazione intermedia;
- la rotazione dell'asse longitudinale dell'impianto, con spostamento della sola stazione di valle di circa 14 ml verso sud;

- la variante proposta è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone" il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;

- le superfici interessate dall'intervento oggetto di sanatoria non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico che si sviluppa in destra orografica della media Valle Orco da quota 1.400 m.s.l.m. a quota 1.700 m.s.l.m., dotato di due piste da sci servite da due impianti di risalita;

- l'intervento in variante interesserà sia formazioni erbacee del piano subalpino, sia superfici forestali. In particolare l'intervento interesserà un popolamento di larice, che nelle porzioni a ridotta copertura e densità, si configura come lariceto pascolabile. Gli interventi comporteranno la riduzione della superficie boscata oggetto di trasformazione originariamente prevista in 4.700 m², ridotta con la attuale variante a 4.450 m²;

- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 7.600 m³, con compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 13.000 m² di cui 4.450,00 m² boscata;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina a spaglio di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe. Si rileva che nelle aree a maggior acclività adiacenti alla stazione di valle l'inerbimento delle scarpate potrebbe risultare poco o per nulla efficace, pertanto in corso di esecuzione sarà opportuno valutare altre metodologie, quali il sistema nero-verde, idrosemina rinforzata, utilizzo di rivestimenti antierosivi quali geostuoie o geocompositi;

- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non

persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- l'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta essere stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con il D.G.R. n° 36-8021 in data 07/12/2018;
- l'intervento non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto l'azione di trasformazione non è attualmente conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, né persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- al fine di poter usufruire della riduzione dell'entità della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 per il calcolo della compensazione della superficie boscata trasformata prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, è necessario che l'intervento sia conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici, ovvero di impianti di interesse pubblico, riconosciuto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 della richiamata L.r. n° 74/1989
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti e che l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la variante al progetto, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la proposta di variante tecnica presentata dal comune di Locana al Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana al foglio n° 74, particelle n° 181, 204, 205 w 206, ed al foglio n° 75, particelle n° 37, 38, 41, 43, 45, 120, 142, 144, 150, 151 e 194, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento che interesseranno superfici particolarmente acclivi. Qualora l'intervento di inerbimento proposto, a causa della pendenza delle scarpate, non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, il consolidamento ed eviti il dilavamento, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali l'idrosemina, anche rinforzata, il sistema nero-verde o la posa di biotessili, biostuoie, geostuoie o geocompositi;
- il calcolo economico della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017, adottando per il parametro E "Tipologia e reversibilità della trasformazione" il peso pari ad 1,5., qualora non sia riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 della L.r. n° 74/1989;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49029/DA1819B in data 19/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989 e della L.r. n° 74/1989, che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Stefano Bor per la parte impiantistica, dall'Ing. Giacomo Giuppani per le verifiche di stabilità delle opere di sostegno e dai Dott. Geol. Andrea Bussi e Michel Luboz per gli aspetti geologico-tecnici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal comune di Locana (P. IVA 01394550014) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Locana (P. IVA 01394550014) con sede in Via Roma, 5 – 10080 Locana (To), ad introdurre le varianti proposte al Progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma", localizzato in comune di Locana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49029/DA1819B in data 19/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, e nel rispetto delle prescrizioni precedentemente dettate con la D.D. n. 3327/DA1813B in data 26/09/2019, che si intendono qui integralmente richiamate;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la proposta di variante tecnica presentata dal comune di Locana (P. IVA 01394550014) con sede in Via Roma, 5 – 10080 Locana (To) al Progetto “Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma”, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana al foglio n° 74, particelle n° 181, 204, 205 w 206, ed al foglio n° 75, particelle n° 37, 38, 41, 43, 45, 120, 142, 144, 150, 151 e 194, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) dovranno essere rispettate le prescrizioni precedentemente dettate con la D.D. n. 3327/DA1813B

in data 26/09/2019, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 49029/DA1819B in data 19/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

c) in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento che interesseranno superfici acclivi. Ove l'intervento a causa della pendenza delle scarpate non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, il consolidamento ed eviti il dilavamento dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali l'idrosemina, anche rinforzata, il sistema nero-verde o la posa di biotessili, biostuoie, geostuoie o geocompositi;

d) il calcolo economico della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. n° 26-4637 del 6 febbraio 2017, adottando per il parametro E "Tipologia e reversibilità della trasformazione" il peso pari ad 1,5., qualora non sia riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 della L.r. n° 74/1989;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali nuove varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

3) Il titolare della autorizzazione:

a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale, ed in base alle prescrizioni dettate al precedente paragrafo 1.c del presente provvedimento, per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;

d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale;

e) è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 ;

f) è tenuto ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando i coefficienti indicati in base alle considerazioni richiamate in premessa.

g) per il calcolo della compensazione ambientale e forestale, sino alla individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano come previsto dalla L.r. n° 2/2009, o della concessione di dichiarazione di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.r. n° 74/1989 dovranno essere adottati i coefficiente corretti per il parametro E secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, in base alle prescrizioni dettate al precedente paragrafo 1,d del presente provvedimento;

h) come prescritto dalla D.D. n. 3327/DA1813B in data 26/09/2019, dovrà accertare se l'intervento di trasformazione della superficie forestale non comporti la costituzione di isole boscate aventi dimensioni tali da non risultare più classificabili come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3

della L.r. n° 4/2009. In tale evenienza anche la superficie di tali isole dovrà essere calcolata come trasformata e dovrà essere oggetto di compensazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

i) dovrà trasmettere almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori l'autocertificazione prevista dal paragrafo 2. *Autorizzazioni* dell'Allegato A alla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, allegando dichiarazione inerente la verifica prescritta alla precedente lettera h);

4) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni tre a partire dalla data della D.D. n. 3327/DA1813B in data 26/09/2019. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

e) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

f) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

g) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/2431/2019C/A1800A

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Settore A1813B
Tecnico Regionale Area
Metropolitana di Torino

Riferimento nota Settore A1813B n. 38896 del 18/8/2021. DQ Prat. n. 66636/C

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004. Istanza di autorizzazione del progetto "Realizzazione nuova seggiovia biposto in loc. Carello - Alpe Cialma" in Comune di Locana. Proponente: Comune di Locana. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Con riferimento alla convocazione, da parte dell'Unione Montana Gran Paradiso, della 2^a seduta della Conferenza dei Servizi in data 15 Ottobre 2021 in modalità videoconferenza per l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza, in relazione alle norme riportate in oggetto, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente e delle integrazioni trasmesse dall'U.M. in data 4/10/2021, richieste in sede di 1^a seduta della C.d.S., svoltasi in data 13/9/2021.

Il progetto contiene alcune modifiche costruttive e di collocazione delle stazioni di valle ed intermedia rispetto ad analogo progetto precedentemente approvato in base all'art. 1 della L.r. n° 45/1989 con la D.D. n° 3327 del 26/09/2019.

L'intervento consiste nella realizzazione di una seggiovia biposto ad ammorsamento fisso (1400 m – 1740 m s.l.m.) con stazione intermedia, nel comprensorio sciistico denominato "Alpe Cialma", in sostituzione di due sciovie esistenti. Per la caratterizzazione della litostratigrafia dell'area sono state eseguite indagini geognostiche nei pressi della stazione di monte, comprensive di indagini



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

sismiche di superficie di tipo MASW ed un sondaggio a carotaggio continuo spinto a profondità di 21 m dal p.c.

Per quanto concerne la compatibilità urbanistica dell'intervento con il PRGC vigente si rileva che l'impianto in progetto è ubicato all'interno identificata come "Area Sciistica" e sulla cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica la maggior parte del tracciato ricade in Classe II a moderata pericolosità e per un breve tratto in classe III a.

Per la sua collocazione in un contesto geomorfologico prossimo ad una zona di spartiacque il tracciato di linea e le stazioni dell'impianto risultano essere, per caratteristiche naturali, immuni da valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, comprensiva della documentazione integrativa trasmessa dall'U.M. in data 4/10/2021, riguardante, per gli aspetti di competenza, approfondimenti sulle modalità di realizzazione di un allargamento di un parcheggio con il riporto del materiale di scavo in esubero presso la stazione di valle, oltre a verifiche di stabilità dei fronti di scavo e delle opere di sostegno;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nella relazione a firma del Dott. Geol. Andrea Bussi e del Dott. Geol. Michel Luboz;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Locana relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/1989 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Stefano Bor per la parte impiantistica, dall'Ing. Giacomo Giuppani per le verifiche di stabilità delle opere di sostegno e dai Dott. Geol. Andrea Bussi e Michel Luboz per gli aspetti geologico-tecnici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- la progettazione esecutiva dell'impianto, ed in particolare delle opere di fondazione delle stazioni e dei sostegni dell'impianto di risalita, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni da impiegarsi per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata e quelle del piano di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare eventuali accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; per l'opera di sostegno presso la stazione di valle dovranno essere realizzate a regola d'arte le opere di drenaggio indicate nella relazione geologica del 18/06/2021, al fine di impedire l'instaurarsi di sovrappressioni a tergo del muro di sostegno;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti. Le scarpate di scavo a monte della stazione di valle



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

dovranno essere oggetto di specifica valutazione da parte della Direzione Lavori della necessità di un opere di consolidamento, per garantire un ottimale inerbimento.

- durante i lavori di scavo e riporto lungo la linea e presso le stazioni dell'impianto dovranno essere installate, ove necessario, opera provvisoriale atte ad impedire il rotolamento di materiale a valle.

Preso atto che la linea dell'impianto viene dichiarata dai professionisti incaricati immune da valanga, si evidenzia che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci ad esso asservite, ubicate in prossimità del bacino del Rio Carbonere, compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; e sulla base di uno specifico Piano di gestione del rischio valanghe.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Locana: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario referente

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

C. Bolzano, 44

10121 - Torino

0114321270